



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2022, proposto da Luigi Adinolfi, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

per l'annullamento

del diniego del 24.3.22 prot. n. 0033963 rispetto all'istanza di accesso civico generalizzata presentata a mezzo posta elettronica certificata in data 17/02/2022 e protocollata dal Comune di Caserta il 17/02/2022 prot. n. 18176

e per l'accertamento del diritto:

1) all'accesso agli atti richiesti con l'istanza del 17.2.22; 2) all'obbligo di

pubblicazione di cui all'art. 15, c. 1 e 2, del Dlgs. N. 33/13 ivi compresi gli elenchi dei propri consulenti;

e per la condanna:

del Comune di Caserta e del Responsabile della Prevenzione e trasparenza: 1) a esibire i documenti richiesti 2) a provvedere alle pubblicazioni di cui all'art. 15, c. 1 e 2, del Dlgs. N. 33/13 ivi compresi gli elenchi dei propri consulenti 3) all'invio del collegamento ipertestuale ex art. 5, c. 6, Dlgs n. 33/13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è residente in Caserta alla Via Laviano n. 48, Parco SIA.

1.1. In data 16/2/2022 il ricorrente presentava istanza di accesso civico, *“nella qualità di cittadino casertano ai fini di un pubblico dibattito sul conferimento di incarichi esterni e loro pagamenti”* ai seguenti atti e informazioni:

- dati completi di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 33/13 *“nei confronti dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza del Comune di Caserta a far data dall'entrata in vigore del relativo obbligo”*

- *“ai sensi del c. 2 in epigrafe indicato copia delle comunicazioni annuali alla PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica, a far data dall'entrata in vigore del relativo obbligo, ex art. 53, c. 14, del D.Lgs. n. 165/01”*.

1.2. Stante il silente contegno serbato dalla civica Amministrazione il ricorrente instava per il riesame ex art. 25, comma 4, L. 241/90 avanti il Difensore Civico; il Comune di Caserta riscontrava l'istanza di accesso con la nota del 24/03/2022,

prot. n. 33963, con la quale si rilevava che:

- i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza del Comune *“sono pubblicati sul sito della trasparenza dell’Ente e sono in fase di aggiornamento”*;
- *“per quanto attiene la richiesta di copia della comunicazione dei predetti dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene che la stessa esuli dall’accesso civico”*.

1.3. Avverso tale nota insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso civico.

1.4. Si costituiva l’intimato Comune di Caserta, instando per la inammissibilità per genericità, avente peraltro carattere esplorativo, e in ogni caso per la reiezione del ricorso, anche per quanto attiene alle *“comunicazioni annuali”* alla Presidenza del Consiglio, trattandosi di atti interni sottratti all’accesso.

1.5. La causa veniva, al fine, introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza camerale del 15 giugno 2022.

2. Il ricorso è fondato solo in parte.

2.1. Va, in via liminare, rilevato che -come affermato dalla Amministrazione civica nel corso della odierna udienza camerale, ed in conformità a quanto rappresentato nella nota quivi gravata- gli atti afferenti agli incarichi di collaborazione e consulenza sono oggetto di pubblicazione sul sito *web*, nella sezione Amministrazione trasparente.

2.1.1. Sul punto, inequivoci sono gli indici normativi di cui:

- all’art. 15 d.lgs. 33/13, a mente del quale *“le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del*

risultato (...) Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico (...) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico”;

- all’art. 53, comma 14, d.lgs. 165/01, per cui *“le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.*

2.1.2. Peraltro, anche l’art. 4-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede un obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’impiego delle risorse pubbliche, stabilendo, al secondo comma, che *“ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”* (TAR Lazio, 1921/21).

2.2. Ora, a fronte delle chiare indicazioni normative e dell’espresso riconoscimento operato dalla Amministrazione circa l’assolvimento dell’obbligo per il tramite della inserzione dei dati nel sito *web* istituzionale, pur con la avvertenza che sarebbe in corso un suo “aggiornamento”, non resta al Collegio che *rebus sic stantibus* dichiarare la infondatezza, *in parte qua*, della pretesa ostensiva quivi azionata.

E ciò ferma restando, naturalmente, la possibilità della riproposizione della domanda di accesso civico nella ipotesi in cui dovessero manifestarsi, ovvero perdurare, impedimenti alla effettiva acquisizione dei dati *de quibus* per effetto di malfunzionamenti ovvero di mancati aggiornamenti delle banche dati del Comune.

2.3. Il ricorso è fondato, di poi, in relazione alle invocate “comunicazioni annuali” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.3.1. Va, in via liminare, rimarcato che la pretesa ostensiva azionata da parte ricorrente, a differenza di ciò che accade per l'accesso cd. "documentale" *ex lege* 241/90, non è condizionata allo scrutinio della sussistenza:

- della legittimazione dell'istante, inteso quale interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza, corrispondente ad una "altra" situazione giuridica e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso (art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90);
- di una espressa e specifica motivazione.

2.3.2. E, invero, trattasi di una pretesa conoscitiva che non è subordinata "*ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente*" e, ancora, non soggetta a specifici oneri motivazionali (art. 5, comma 3, d.lgs. 33/13), essendo tuttavia *ex lege*:

- indefettibilmente finalizzata al controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e alla partecipazione al diritto pubblico;
- condizionata alla inesistenza di "interessi-limite" ostativi, siccome enumerati all'art. 5-bis, d.lgs. 33/13.

2.3.3. Orbene, nella fattispecie che ne occupa i dati agognati dal ricorrente rientrano giustappunto nel fuoco conoscitivo dell'accesso civico generalizzato, sol che si abbia riguardo alle previsioni in appresso, per cui:

- "*al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo (...) Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente*

articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza” (art. 53, comma 14, d.lgs. 165/01);

*- la pubblicazione degli elementi essenziali degli incarichi *de quibus*, “nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (art. 15, comma 2, d.lgs. 33/13).*

2.3.4. Talchè, anche gli atti per tramite dei quali la Amministrazione “conferente” partecipa delle proprie decisioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituiscono irremissibile adempimento di un cogente obbligo:

- gravante in capo ad esse Amministrazione, anche in funzione di trasparenza e al fine di consentire un costante controllo *in subiecta materia*;
- condizionante la efficacia stessa dell'atto di conferimento dell'incarico;
- la cui inosservanza è foriera di pregiudizievoli conseguenze per la Amministrazione, tra l'altro ad essa inibendo il conferimento di ulteriori incarichi, e per gli stessi consulenti e/o collaboratori che, all'uopo, non possono ottenere la corresponsione del compenso loro spettante.

2.3.5. Trattasi, indi, di atti per così dire “ancillari” rispetto ai conferimenti degli

incarichi.

2.3.6. Talchè, *il più contiene il meno*:

- *se pacifica* è la sussistenza della pretesa ostensiva in relazione agli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, al *curriculum vitae* dell'incaricato, alla durata e ai compensi attribuiti;

- *allora*, indubbia è la esistenza del medesimo interesse conoscitivo in relazione agli adempimenti (comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) che di quegli atti di conferimento sono indefettibili *condiciones* di efficacia, oltre che integranti adempimento di irremissibili obblighi gravanti in capo alle Amministrazioni.

2.3.7. Talchè, *accessorium sequitur principale*.

3. Le peculiari connotazioni della controversia e delle questioni giuridiche coinvolte inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina alla resistente Amministrazione di esibire la documentazione richiesta *-id est* le comunicazioni inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 33/13 e dell'art. 53, comma 14, d.lgs. 165/01- ove esistente, ovvero di attestarne la inesistenza, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

- lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rocco Vampa

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO